

SENTENZA N.

10775/2010

N.39609/2007 R.G.

N. REG. DEP.

2 1 SET. 2010 N° 8603/10 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 11 CIVILE

In composizione monocratica in persona del g.i. dott. Carlo Maddaloni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa

DA

C.F. quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Rezzonico ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano via Rossetti n.17

ATTORI

CONTRO

C.F.

rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marco Todeschini ed elettivamente domiciliata lo studio del medesimo in Milano via Hajech n.10

CONVENUTA

CONCLUSIONI: COME DA FOGLI ALLEGATI

TRIBUNALE DE MILANO

- 4 OTT. **20**10

RICHIESTA N. 25 JTZ
COPIA CONFORME
CON-SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
EURO 2



MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto

Gli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore hanno convenuto in giudizio innanzi a questo tribunale, la per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla loro congiunta.

I deducenti espongono che il 20-5-2005 la propria figlia, trasportata a bordo dell'autobus della linea 420- TAD 42, mentre era seduta sul sedile, a causa di una brusca frenata da parte del conducente del mezzo, veniva proiettate contro il sedile antistante, subendo lesioni fisiche, con postumi permanenti.

La convenuta -ritualmente costituitasi- ha eccepito preliminarmente, la improcedibilità della domanda, per non avere gli attori adempiuti agli oneri di cellaborazione previsti dall'art. 5 legge 57\2001, e la prescrizione annuale, mentre nel merito ha invocato l'esimente dello stato di necessità, posto che l'autista del mezzo pubblico era stato costretto ad una brusca frenata al fine evitare l'urto con una vettura che gli aveva "tagliato" la strada, ed in subordine ha dedotto la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata, che aveva omesso di ancorarsi agli appositi sostegni.

La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una ctu, all'esito delle quali la convenuta provvedeva a versare spontaneamente agli attori, in data 13-11-2009, la somma di euro 2.000,00 da questi trattenuta in acconto.

Così riassunte le posizioni processuali assunte dalle parti, deve anzitutto, prima di esaminarsi le eccezioni preliminari sollevate dalla e le emergenze istruttorie sul quantum delle domande attoree, essere affrontata

2/

la questione della applicabilità alla fattispecie della disciplina posta dall'art. 5 della legge 57 del 2001, successivamente sostituito dall'art. 139 del codice delle assicurazioni.

L'assunto degli attori, secondo cui il danno dedotto in causa non è conseguente alla circolazione di veicoli a motore, e pertanto non ricade nella disciplina dell'art. 5 della legge 57/2001 e dell'art. 139 codice delle assicurazioni, in quanto tra esse e la convenuta è intervenuto un contratto di trasporto, è condiviso dal tribunale.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte (Cass. n.1147/2005), seppure affrontando una diversa problematica, la materia della circolazione stradale è caratterizzata per l'esistenza di uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione, come, a giudizio del tribunale, avviene nel caso in esame, dove il danno trova, nella prospettazione delle parti attrici che fondano la propria domanda sul contratto di trasporto concluso con la convenuta, la sua causa nel titolo contrattuale intercorso tra danneggiato e danneggiante.

Né può ipotizzarsi una applicazione analogica dell'art. 5 della legge 57 del 2001 e dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, atteso che tale disciplina del risarcimento del danno biologico costituisce, secondo la Suprema Corte, un regime speciale che deroga a quello ordinario codificato dall'art. 2056 c.c. (Cass. n.11048/2009).

Deve pertanto escludersi qualsiasi improcedibilità della domanda, non occorrendo neppure scendere all'esame del contenuto dell'art. 5 della legge



57\2001, per verificare, anzitutto, se tale sanzione processuale sia effettivamente prevista dalla norma.

L'eccezione di prescrizione annuale, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, deve intendersi implicitamente abbandonata, non avendone fatto menzione l'annumé nelle conclusioni definitive né nei propri scritti difensivi conclusivi, ed avendo anzi la stessa corrisposto agli attori una somma di denaro ritenuta satisfattiva.

Passando al merito della causa, la presunzione di responsabilità posta dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni subiti dal viaggiatore opera,

secondo la costante interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte,

quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso e l'attività del

vettore in esecuzione del trasporto_ \

Nella fattispecie, tale nesso eziologico non è neppure stato posto in discussione dalla convenuta, che per liberarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, ha dedotto che le frenata del mezzo sul quale era trasportata la figlia degli attori, era stata causata da una condotta illecita di un terzo, ed in particolare di un automobilista che aveva "tagliato" la strada poteva comunque al mezzo pubblico, ipotesi che, secondo la l'esimente dello stato di necessità.

La circostanza che la brusca frenata dell'autobus sia stata causata da una condotta illecita di terzi, non è stata provata in causa.

ha confermato la dinamica dei fatti allegata Mentre il teste dagli attori, dichiarando di non conoscere il motivo della frenata , anch'essa presente, come la prima teste, sul dell'autobus, il teste mezzo pubblico al momento del fatto, ha riferito di avere "visto una

macchina ferma al semaforo" e che "l'autobus ha frenato per non andarle addosso", circostanza dalla quale emerge semmai una disattenzione alla guida del conducente dell'autobus.

Entrambe le testi hanno poi confermato che, al momento del sinistro, la ragazza si trovava seduta sulla poltroncina dell'autobus, si che anche l'addebito mosso dalla circa una condotta imprudente della minore, è infondato.

Deve procedersi alla quantificazione del risarcimento spettante alla danneggiata.

Secondo le condivisibili conclusioni del ctu, nata il 29-10-1989, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ebbe a subire lesioni, meglio descritte nell'elaborato peritale, dalle quali derivarono un periodo di inabilità temporanea da considerarsi parziale al 75% per giorni 6, parziale al 50% per altri giorni 10 ed al 25% per altri 10 giorni, e postumi permanenti, incidenti sulla integrità psico-fisica nella misura dell'1\2%.

Nella fattispecie all'esame del tribunale, avuto riguardo alle tabelle di recente adottate da questo tribunale per la liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, in seguito al quadro giurisprudenziale determinatosi alla luce della citata pronuncia delle S.U., comprensivo sia del danno conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia del danno, sempre non patrimoniale, conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ed avuto riguardo, quanto alla personalizzazione di tale ristoro, del periodo non particolarmente protratto di inabilità temporanea, vanno liquidate alla danneggiata le seguenti somma, già espresse in moneta attuale:

-euro 1.056,00 per danno non patrimoniale sotto l'aspetto della inabilità temporanea secondo le dette tabelle (adottando un valore di euro 88,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta)

-ed euro 1.940,00 per danno non patrimoniale sotto l'aspetto della inabilità permanente;

spetta alla danneggiata anche il rimborso della somma di euro 101,26 a titolo di spese mediche, pari, operata la doverosa rivalutazione, ad euro 110,00, mentre non può essere riconosciuto l'importo di euro 210,00 per una relazione medico-legale, trattandosi di spesa non conseguente ad esigenze di eura e non altrimenti necessaria;

if complessivo risarcimento spettante agli attori è pari in linea capitale ad euro 3.106,00.

Deve a questo punto tenersi conto della somma di euro 2.000,00 versata dalla agli attori in data 13-11-2009.

Per rendere omogenee le due entità, l'acconto, prima di essere detratto dal capitale dovuto, deve essere parimenti rivalutato, dal momento del pagamento, alla data odierna.

Posto che la somma di euro 2.000,00 versata il 13-11-2009 è pari ad attuali euro 2.030,00 la somma ancora dovuta dalla convenuta è, in linea capitale, pari ad euro 1.076,00 oltre interessi dal fatto.

Spettano infatti alla danneggiata anche gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale, a far tempo dal fatto (20-5-2005), non sulla somma rivalutata (S.U. 1712/1995, Cass. 5054/2009) ma su quella originaria (ottenuta devalutando il risarcimento attuale in valori del momento del sinistro) rivalutata anno per anno a far tempo dal sinistro, secondo gli indici istat di

rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, tenendo conto, ovviamente, dell'acconto versato che ha ridotto da quel momento in modo corrispondente il capitale sul quale calcolare, con il suddetto criterio, gli interessi stessi.

Dalla data della pubblicazione della sentenza, gli interessi al tasso legale decorreranno sul residuo importo capitale dovuto, rivalutato ad oggi.

Secondo il principio della soccombenza, gli esborsi relativi alla ctu e le spese processuali sostenute dagli attori, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando:

a)dichiara la responsabilità della convenuta per il sinistro dedotto in causa;

b)tenuto conto della somma di euro 2.000,00 corrisposta dalla



condanna quest'ultima al pagamento del residuo risarcimento in favore degli attori, nella qualità indicata in atti, liquidato in euro 1.076,00 oltre interessi come indicato in motivazione;

c)condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori, liquidate in complessivi euro 2.887,50 di cui euro 300,00 per spese, euro 1.100,00 per diritti, euro 1.200,00 per onorari ed euro 287,50 per rimborso spese generali;

d)pone gli esborsi relativi alla ctu a carico della convenuta.

Milano 25 agosto 2010

Il Giudice

Dort Carlo Madiglaloni

IL CANCELLIERE C1
Alberto Pititto

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria aggi

2 1/SET. 2010

IL CANCELLIERE CI